



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle

Firenze, 28 febbraio 2018

Alla cortese attenzione del
Presidente del Consiglio regionale
Dottor Eugenio Giani
SEDE

**Norme per la tutela, il governo e la gestione pubblica
del sistema idrico integrato**
(modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69)



PREAMBOLO

Visto l'articolo 117 comma quarto della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere c), l) e v) dello Statuto della Regione Toscana;

Viste la Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 28 luglio 2010, dal titolo "The human right to water and sanitation", e la Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 18 dicembre 2013, dal titolo "The human right to safe drinking water and sanitation";

Vista la Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (Direttiva sull'acqua potabile);

Vista la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (Direttiva quadro sulle acque);

Vista la Comunicazione della Commissione, del 14 novembre 2012, intitolata "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee";

Vista la Comunicazione della Commissione, del 19 marzo 2014, sull'iniziativa dei cittadini europei "Acqua potabile e servizi igienico - sanitari: un diritto umano universale! L'acqua è un bene comune, non una merce";

Vista la risoluzione del Parlamento Europeo, dell'8 settembre 2015, sul seguito all'iniziativa dei cittadini europei "L'acqua è un diritto" (Righ2Water) (2014/2239)(INI);

Visto il decreto legislativo 152/2006 (Norme in materia ambientale), in particolare la III Parte (Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche);

Vista la LR 25/1998 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

Vista la LR 20/2006 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);

Vista la LR 61/2007 (Modifiche alla legge regionale 25/98 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati" e norme per la gestione integrata dei rifiuti);

Vista la LR 65/2010 (Legge finanziaria per l'anno 2011) ed in particolare l'articolo 81;

Vista la LR 35/2011 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla LR 76/96 "Disciplina degli accordi di programma");



Vista la LR 69/2011 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/98, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011, 14/2007);

Vista la deliberazione 25 gennaio 2005, n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque" – Articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole);

Vista l'Informativa Piano di Tutela delle Acque della Toscana (ex art. 121 del D.Lgs 152/2006). Informativa al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 48 dello Statuto regionale;

Vista la delibera n. 10 dell'11 febbraio 2015 "Piano ambientale ed energetico";

Visto il parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta....

Visto il parere istituzionale della Prima Commissione consiliare, espresso nella seduta del

Considerato che,

l'iniziativa "L'acqua è un diritto" è la prima iniziativa dei cittadini europei ad avere soddisfatto i requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 211/2011 "Riguardante l'iniziativa dei cittadini", nonché la prima ad essere stata presentata in un'audizione al Parlamento Europeo dopo aver ricevuto il sostegno di quasi 1,9 milioni di cittadini europei;

il diritto umano all'acqua e ai servizi igienico-sanitari comprende gli aspetti della disponibilità, dell'accessibilità, dell'accettabilità, dell'accessibilità economica e della qualità della risorsa idrica;

la piena applicazione del diritto umano universale all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, quale riconosciuto dalle Nazioni Unite e sostenuto dagli Stati membri dell'UE, è essenziale per la vita;

la corretta gestione delle risorse idriche svolge un ruolo cruciale nel garantire un uso sostenibile dell'acqua nonché la salvaguardia del capitale naturale mondiale;

gli effetti combinati delle attività umane e del cambiamento climatico fanno sì che la totalità della regione del Mediterraneo e alcune regioni dell'Europa centrale dell'UE siano ora classificate come "*regioni caratterizzate da penuria d'acqua e semidesertiche*";

come indicato nella relazione 2015 dell'EEA sullo stato dell'ambiente, il tasso di perdite dovuto a fughe dalle condutture in Europa è compreso tra il 10% ed il 40%;

l'accesso all'acqua figura tra gli elementi chiave per raggiungere uno sviluppo sostenibile;



un approccio teso a privilegiare, nell'ambito dell'assistenza allo sviluppo, il miglioramento dell'approvvigionamento di acqua potabile e dei servizi igienico-sanitari è un modo efficiente per perseguire obiettivi fondamentali come l'eliminazione della povertà nonché per promuovere l'uguaglianza sociale, la salute pubblica, la sicurezza alimentare e la crescita economica;

l'accesso all'acqua presenta anche un aspetto legato alla sicurezza, il quale necessita di una migliore cooperazione regionale;

l'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha dichiarato che *"l'accesso all'acqua deve essere riconosciuto quale diritto umano fondamentale, essendo l'acqua una risorsa essenziale per la vita sulla terra che va condivisa dall'umanità"*;

l'erogazione di servizi idrici è un monopolio naturale. Tutte le entrate di natura economica derivanti dalla gestione del servizio idrico integrato devono coprire esclusivamente i costi per l'erogazione dei servizi e per la protezione e miglioramento del ciclo di gestione dell'acqua, nella esclusiva tutela dell'interesse pubblico;

l'acqua svolge funzioni sociali, economiche ed ecologiche. Una gestione corretta del ciclo dell'acqua, a vantaggio di tutti, non potrà che salvaguardare la sua disponibilità stabile e duratura nell'attuale contesto di cambiamento climatico;

l'Europa è particolarmente sensibile al cambiamento climatico e l'acqua è uno dei primi settori a risentirne;

Preso d'atto che,

l'attuale sistema di gestione del servizio idrico in Toscana si caratterizza per una prevalente gestione privatistica. Infatti, le sette aziende di gestione del servizio sono società per azioni e una sola di queste ha capitale esclusivamente pubblico;

dal 1 gennaio 2012 l'Autorità Idrica Toscana è subentrata alle sopresse Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale e nelle convenzioni di affidamento in essere con i diversi gestori toscani;

la normativa vigente e l'attuale programmazione regionale (PRS 2016 - 2020) prevedono sia la costituzione di un unico ambito territoriale ottimale, corrispondente all'intero territorio regionale, sia l'obiettivo che la gestione del servizio idrico integrato sia attribuita ad un unico soggetto, da costituire dal 2021, data della prima scadenza delle concessioni in essere;

l'attuale pianificazione ed il sistema di gestione presentano palesi criticità. Anche la relazione del Direttore Generale dell'AIT sul servizio idrico in Toscana - anno 2015 - ai sensi dell'articolo 24 della LR 69/2011 - evidenzia che:

- le perdite in rete reali ammontano complessivamente a mc 151.895.424. *"analizzando il dato di differenza tra le perdite 2013 e perdite 2015 si osserva che mediamente le perdite, nonostante gli investimenti realizzati ogni anno dai gestori, non tendono a diminuire, ma addirittura ad aumentare nel tempo"*;



- *“in base ai dati presentanti dall’AEEGSI nella relazione al Parlamento 2016 le reti nazionali di distribuzione hanno per il 36% un’età compresa tra i 30 ed i 50 anni, e per il 24% un’età superiore ai 50 anni. [...] Le reti acquedottistiche toscane sono mediamente più vetuste di quelle del panorama nazionale. Il 73% delle reti gestite risulta essere realizzato prima del 1984, di cui il 45% del totale di età superiore a 50 anni”;*
- Complessivamente in Toscana ci sono 35mila chilometri di reti acquedottistiche e quasi 15mila km di reti fognarie;
- il 95% di abitanti residenti è servito da acquedotto;
- l’86% di abitanti residenti è servito da fognatura;
- il 78% di abitanti residenti è servito da depurazione;
- il volume totale d’acqua prelevato ammonta a 450,348,821 mc;
- i prelievi acque superficiali ammontano a 127.555,00 mc;
- i prelievi da sorgenti e pozzi ammontano a 322.485,90 mc;
- il totale dei dipendenti delle società di gestione del servizio idrico ammonta a 2.589 unità;
- complessivamente le società di gestione hanno registrato nel 2015 (Conto economico) un utile pari a 70.496.440 euro;

e considerato quanto segue,

la presente legge, ai sensi dell’articolo 117 comma quarto della Costituzione, detta le norme con cui deve essere utilizzato, gestito e governato il sistema idrico regionale;

la presente legge si prefigge l’obiettivo di favorire, anche e soprattutto in considerazione degli esiti del referendum tenutosi in data 12 e 13 giugno 2011 relativamente al settore del servizio idrico, la definizione di un governo pubblico e partecipato del ciclo integrato dell’acqua, in grado di garantire un uso sostenibile e solidale nel quadro delle politiche complesse di tutela e di gestione del territorio;

la presente legge riafferma che l’acqua è un bene naturale e corrisponde ad un diritto umano universale. Il diritto all’acqua potabile di qualità nonché ai servizi igienico sanitari è un diritto umano, essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani, come sancito dalla risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite A/64/L.63/Rev 1 del 26 luglio 2010;

la presente legge regionale si pone in coerenza con i contenuti del progetto di legge di iniziativa popolare recante i principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque.

la presente legge si prefigge sia di ripristinare gli ambiti territoriali ottimali su base di bacini idrografici ed i corrispondenti soggetti istituzionali (Conferenze territoriali) preposti all’affidamento del servizio, così come definiti dall’articolo 54, comma 1, lettera t) del d.leg 152/2006, sia di incentivare e promuovere l’affidamento del servizio per ogni bacino idrografico ottimale, fuori dal principio della libera concorrenza e senza finalità lucrative, a soggetti di diritto pubblico come ad esempio le aziende speciali;



la legge prevede e garantisce l'erogazione gratuita giornaliera di un quantitativo minimo vitale pari a 50 litri/giorno per residente in Toscana, per l'alimentazione e l'igiene umana, considerati diritto umano universale. Il relativo costo è coperto dalla fiscalità generale.

La legge riconosce alla regione un ruolo strategico di supporto all'Autorità idrica e alle Conferenze territoriali ed un ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo sul servizio erogato.

Infine, la presente legge garantisce una fase transitoria per assicurare la funzionalità del sistema.

Le finalità della presente legge possono essere così sintetizzate:

- 1) affermare il riconoscimento del diritto all'acqua come diritto umano universale, così come previsto nella Risoluzione del Parlamento Europeo dell'8 Settembre 2015, ed estraneo alle regole del mercato e del profitto;
- 2) garantire ad ogni cittadino una quantità minima, gratuita, di acqua ad uso potabile ed igienico sanitario a garanzia del fabbisogno giornaliero, preservando le fasce socialmente ed economicamente devoli;
- 3) promuovere un utilizzo responsabile e razionale della risorsa;
- 4) salvaguardare le risorse idriche in quanto bene comune pubblico. Le risorse idriche sono prioritariamente destinate a soddisfare il diritto umano universale all'acqua. Le risorse idriche sono indispensabili per tutte le specie viventi e per l'ecosistema;
- 5) istituire forme e metodi di informazione, consultazione preventiva e partecipazione dei cittadini rispetto alle decisioni del governo regionale, coinvolgendo le associazioni portatrici di interesse in merito ai provvedimenti da assumere da parte degli organismi decisionali;
- 6) introdurre criteri per il finanziamento del diritto all'acqua e per un uso responsabile delle risorse, identificando alcune fonti di finanziamento regionale a sostegno dei processi di ri-pubblicizzazione.

**tutto ciò premesso, il Consiglio regionale
approva la presente legge**



TITOLO I
Finalità e Principi generali

Art. 1
Finalità

1. La presente legge in conformità ai principi costituzionali e comunitari e nel rispetto della volontà popolare espressa nel referendum del 2011, detta i principi con cui deve essere utilizzato, gestito e governato il servizio idrico integrato regionale, prefiggendosi l'obiettivo di favorire la definizione di una gestione pubblica e partecipata del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantire un uso sostenibile e solidale della risorsa, nel quadro delle politiche complessive di tutela e di gestione del territorio regionale.

ART. 2.
Principi generali

1. L'acqua è un bene comune naturale ed un diritto umano universale. La disponibilità e l'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile, in attuazione dei principi costituzionali, sono garantiti in quanto diritti inalienabili e inviolabili della persona.

2. L'acqua in quanto bene comune naturale e limitato è indispensabile per la vita dell'ecosistema e di tutti gli esseri viventi. Ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 152/2006, tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà.

3. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. La conoscenza della risorsa idrica, della sua qualità e della sua effettiva disponibilità è l'elemento fondativo e indispensabile. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la salute umana, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idro-geologici.

4. L'uso dell'acqua per l'alimentazione, per l'igiene e la cura umana è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo e come tale, deve essere sempre garantito, secondo le disposizioni dell'organizzazione mondiale della sanità (OMS), anche attraverso politiche di pianificazione degli interventi che consentano reciprocità e mutuo aiuto tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa. Gli altri usi, ai sensi dell'articolo 144, comma 4 del d.leg 152/2006, sono ammessi solo quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità e la quantità dell'acqua necessaria per il consumo umano.

5. L'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana, considerata diritto umano universale e quantitativo minimo vitale garantito, è pari a 50 litri / giorno a residente in Toscana ed il relativo costo è coperto dalla fiscalità generale regionale.



6. L'uso dell'acqua per l'agricoltura e per l'alimentazione animale è prioritario rispetto agli usi industriali, salvo quanto disposto al comma 4.

7. Al fine di salvaguardare la sostenibilità del prelievo della risorsa disponibile, per finalità agricole o industriali, deve essere favorito l'impiego dell'acqua di recupero, in particolare quella derivante da processi di depurazione, compatibilmente con le caratteristiche della stessa, delle acque piovane e di trattamento delle acque di prima pioggia.

8. Tutti i prelievi di acqua destinati all'erogazione del servizio idrico integrato, devono essere misurati a mezzo di un contatore, in conformità all'articolo 146, comma 1 lettera f) del decreto legislativo 152/2006, fornito dall'ente gestore ed installato a cura dell'utilizzatore secondo i criteri stabiliti dall'autorità competente;

9. Attraverso la misurazione dei prelievi di acqua, ai sensi del comma 8, viene altresì redatto dall'Autorità idrica regionale, istituita ai sensi dell'articolo 6, con cadenza semestrale, un rapporto sulle perdite idriche delle reti di distribuzione e sugli sprechi effettivi presenti nel bacino idrografico. Tali rapporti sono pubblicati sui vari siti istituzionali dell'Autorità idrica regionale e delle Conferenze territoriali regionali e trasmessi al Consiglio regionale.

ART. 3.

Principi relativi alla tutela e alla pianificazione. Il Bilancio idrico partecipato.

1. Per ogni bacino idrografico ottimale è predisposto dalla Conferenza territoriale, di cui all'articolo 18 comma 1 lettera c), entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un bilancio idrico partecipato, di cui al decreto del ministro dei lavori pubblici 8 gennaio 1997, n. 99 (Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature) e successive modifiche, da valutarsi anche secondo i criteri dell'*international water association*. Il bilancio idrico partecipato è recepito negli atti e negli strumenti di pianificazione e programmazione concernenti la gestione dell'acqua e del territorio e deve essere aggiornato periodicamente, con cadenza almeno quinquennale.

2. I bilanci idrici partecipati di bacino ed i criteri per la loro redazione si basano sui principi contenuti nella direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 relativa all'istituzione di un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, al fine di assicurare:

- a) il diritto all'acqua;
- b) l'equilibrio tra prelievi e capacità naturale di ricostituzione del patrimonio idrico;
- c) la presenza di una opportuna quantità minima di acqua, in relazione anche alla naturale dinamica idrogeologica ed ecologica, necessaria a permettere il mantenimento di biocenosi autoctone e il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale, per garantire la tutela e la funzionalità degli ecosistemi acquatici naturali.

3. Al fine di favorire la partecipazione democratica, la Regione e gli enti locali applicano, nella redazione degli strumenti di pianificazione, quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva 2000/60/CE in materia di informazione e consultazione pubblica ed i principi della convenzione di



Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, approvata dalla Comunità europea con decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 7 febbraio 2005.

4. Il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve essere vincolato al rispetto delle priorità di cui all'articolo 2 ed alla definizione del bilancio idrico partecipato di bacino, corredato da una pianificazione delle destinazioni d'uso delle risorse idriche e di quanto previsto dall'articolo 12 bis, comma 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modifiche.

5. Fatti salvi i prelievi destinati al consumo umano per il soddisfacimento del diritto all'acqua, il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve considerare il principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, soddisfacendo in particolare il principio "chi inquina paga", così come previsto dall'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE. Per esigenze ambientali o sociali, la regione e gli enti preposti alla pianificazione della gestione dell'acqua possono comunque disporre limiti al rilascio o al rinnovo delle concessioni di prelievo dell'acqua anche in presenza di remunerazione dell'intero costo.

6. In assenza di quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non possono essere rilasciate nuove concessioni e quelle esistenti devono essere sottoposte a revisione annuale.

7. Le acque che, per le loro caratteristiche qualitative, sono definite "destinabili all'uso umano" non devono di norma essere utilizzate per usi diversi. Possono essere destinate ad usi diversi solo se non siano presenti altre risorse idriche, nel qual caso l'ammontare del relativo canone di concessione è decuplicato.

8. Per tutti i corpi idrici deve essere garantita la conservazione o il raggiungimento di uno stato di qualità fino a quello naturale entro il 2020, attraverso:

- a. il controllo e la regolazione degli scarichi idrici;
- b. l'uso corretto e razionale dell'acqua;
- c. l'uso corretto e razionale del territorio.

9. Le concessioni al prelievo e le autorizzazioni allo scarico per gli usi diversi da quello potabile possono essere revocate dall'autorità competente, anche prima della loro scadenza amministrativa, se è verificata l'esistenza di gravi problemi qualitativi o quantitativi ai corpi idrici interessati. In tali casi non sono dovuti risarcimenti di alcun genere, salvo il rimborso degli oneri per il canone di concessione delle acque non prelevate.

10. I piani d'ambito, di cui all'articolo 149 del d.leg 152/2006, devono essere aggiornati adeguandoli ai principi della presente legge e alle indicazioni degli specifici strumenti pianificatori di cui ai commi precedenti.

11. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna nuova concessione per sfruttamento, imbottigliamento e utilizzazione di sorgenti, fonti, acque minerali o corpi idrici



idonei all'uso potabile può essere rilasciata se in contrasto con quanto previsto nel presente articolo.

ART. 4.

Principi relativi alla gestione del servizio idrico

1. Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico di interesse generale.
2. Al fine di garantire, in linea di fatto e di diritto, l'affermazione dei principi enunciati all'articolo 2, la gestione del servizio idrico integrato deve essere svolta nel rispetto dei principi costituzionali, degli esiti referendari e della legislazione statale vigente, nonché secondo quanto disposto dall'articolo 106, paragrafo 2 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea). Inoltre, la medesima gestione deve essere svolta senza finalità lucrative ed ha come obiettivi il pareggio di bilancio e la sostenibilità sociale ed ambientale. La gestione del servizio è finanziata attraverso i meccanismi tariffari, la fiscalità generale e le risorse economiche e finanziarie regionali definite annualmente nella legge di bilancio.

TITOLO II

NORME IN MATERIA DI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

CAPO I

Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico toscano

ART. 5.

Ambito ottimale regionale e bacini idrografici ottimali

1. Ai fini di organizzare il servizio idrico integrato è istituito l'ambito ottimale regionale corrispondente all'intero territorio regionale, con esclusione dei territori dei comuni di Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio.

2. Per ottimizzare la gestione del servizio idrico integrato, sono istituiti, su proposta della Giunta regionale, con deliberazione del Consiglio Regionale, i Bacini idrografici ottimali, individuati tenendo conto dell'adeguatezza delle dimensioni gestionali, dei parametri fisici, demografici, tecnici, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e di prossimità. I bacini idrografici ottimali sono definiti tenendo anche di conto che l'ottimale gestione del servizio integrato si ottiene garantendo l'esercizio del potere di indirizzo e di controllo in capo ai cittadini residenti all'interno del perimetro dell'ambito.

2.bis La Giunta regionale deve entro sei mesi dalla approvazione della presente legge, avanzare una proposta di definizione dei BIO al Consiglio regionale. La Giunta regionale deve relazionare ogni bimestre alla Commissione consiliare competente sullo stato di avanzamento dell'elaborazione della definizione dei BIO. Qualora la Giunta regionale non adempia alla definizione della proposta dei BIO entro i termini previsti, il Consiglio regionale delibera il numero ed i confini dei bacini idrografici ottimali entro e non oltre 9 mesi dall'approvazione della presente legge.



3. I bacini idrografici ottimali (BIO) non possono essere in numero inferiore a quattro, corrispondenti ad almeno numero dei distretti idrografici così come definiti all'articolo 64 del decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni, e sono individuati sulla base del principio dell'unità del bacino o del sub bacino idrografico, ovvero dei bacini o sub bacini idrografici contigui, nonché dell'unitarietà della gestione del servizio idrico integrato.

4. Per l'organizzazione coordinata del servizio idrico integrato, la Giunta regionale può stipulare accordi con le regioni limitrofe, previa intesa con l'Autorità idrica toscana, di cui all'articolo 6, e con i comuni interessati. I Comuni si esprimono tramite deliberazione del Consiglio comunale. Gli accordi possono prevedere la costituzione di ambiti territoriali interregionali qualora tali ambiti risultano funzionali all'organizzazione più efficiente, efficace ed economica del servizio. La modifica alla delimitazione territoriale dell'ambito territoriale regionale è disposta con deliberazione del Consiglio regionale.

Art. 6

Autorità idrica toscana

1. E' istituita l'Autorità Idrica Toscana (AIT), ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito ottimale regionale, di cui al comma 1 dell'articolo 5.
2. L'Autorità idrica ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, e contabile.
3. L'Autorità idrica è dotata di un proprio patrimonio costituito da:
 - a) un fondo di dotazione costituito dai beni di cui all'articolo 52 LR 69/2011;
 - b) gli eventuali conferimenti in natura effettuati dai comuni;
 - c) le acquisizioni dirette effettuate dall'autorità idrica con mezzi propri.

Art. 7

Attribuzione delle funzioni già esercitate dalle autorità d'ambito territoriale ottimale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le funzioni già esercitate, secondo la normativa statale e regionale, dalle autorità d'ambito territoriale ottimale, di cui all'articolo 148 del d.lgs. 152/2006, sono trasferite, per l'intero ambito territoriale ottimale, di cui all'articolo 5 della presente legge, ai comuni, che le esercitano obbligatoriamente tramite l'Autorità idrica istituita ai sensi dell'articolo 6.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, l'Autorità idrica svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato, nel rispetto delle determinazioni dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, di cui all'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e successive modificazioni.



Art 8

Funzioni in materia di bonifica di siti contaminati

1. Nell'ambito delle aree di cui all'articolo 36 bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la Regione può avvalersi, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), dell'Autorità idrica toscana per la progettazione e l'affidamento degli interventi di bonifica da effettuare mediante depurazione delle acque di falda, nonché per il monitoraggio sull'attuazione degli stessi, anche al fine di consentire l'utilizzazione, previa eventuali e necessari interventi di adeguamento, degli impianti di trattamento delle acque reflue già esistenti.
2. I progetti di cui al comma 1 sono approvati dalla Giunta regionale.
3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione stipula specifici accordi con l'Autorità idrica e gli altri soggetti interessati.

Art. 9

Ordinamento dell'autorità idrica

1. Fatto salvo quanto previsto dalla presente legge, all'Autorità idrica si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 10

Organi dell'autorità idrica

1. Gli organi dell'autorità idrica sono:
 - a) l'assemblea;
 - b) il direttore generale;
 - c) il revisore unico dei conti.

Art. 11

Assemblea

1. L'assemblea è composta dai sindaci, o loro assessori delegati, dei cinquanta comuni individuati ai sensi dell'articolo 17 comma 4 e da:
 - a. tre consiglieri regionali, rappresentativi dei Gruppi consiliari di maggioranza e minoranza;
 - b. tre membri rappresentativi dei lavoratori delle società di gestione del servizio;
 - c. tre membri rappresentativi dal comitato regionale consumatori ed utenti di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 febbraio 2008 n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti) individuati tra le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - d. tre membri rappresentativi delle associazioni ambientaliste maggiormente presenti a livello regionale;



e. tre membri rappresentativi del forum toscano dei movimenti per l'acqua a seguito della loro formale costituzione in associazione.

1bis. La Giunta regionale entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge emana un regolamento per la definizione delle modalità e dei requisiti di nomina delle rappresentanze politiche e sociali così come definite al comma 1 lettere a) b) c) d) e). Il regolamento deve contenere norme finalizzate a garantire la massima partecipazione, trasparenza e modalità di selezioni basate sulla evidenza pubblica.

2. L'assemblea è validamente costituita quando, alla scadenza del termine per il suo rinnovo, le conferenze territoriali abbiano individuato almeno la metà più uno dei membri.

3. I membri dell'assemblea restano in carica cinque anni ed eleggono al loro interno un presidente, con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori dell'assemblea medesima.

4. Le sedute dell'assemblea sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, a condizione che siano rappresentati almeno due comuni per ciascuna delle conferenze territoriali, di cui all'articolo 17. Lo statuto dell'Autorità idrica può disciplinare la seduta in seconda convocazione determinando un diverso numero di presenze e condizioni ai fini della sua validità.

5. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. In prima convocazione, lo statuto ed il piano di ambito sono approvati con il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell'assemblea. Dalla seconda convocazione l'assemblea delibera con le maggioranze di cui al comma 5 o al comma 7.

7. Lo statuto dell'autorità idrica, fermo restando quanto previsto al comma 6, può stabilire maggioranze diverse pur salvaguardando il principio della massima rappresentanza dei cittadini utenti del servizio e dei territori.

8. Alle sedute dell'assemblea sono invitati a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'assessore regionale competente o un suo delegato.

9. Per la partecipazione all'assemblea non è prevista la corresponsione di alcuna indennità.

10. La Regione mette a disposizione dell'assemblea, a titolo gratuito, i propri spazi di rappresentanza per lo svolgimento delle sedute, quando questo non precluda le attività regionali programmate.

Art. 12

Funzioni dell'assemblea

1. L'assemblea svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell'Autorità idrica. In particolare provvede:



- a) all'approvazione dello statuto contenente le norme di funzionamento dell'Autorità idrica, sulla base dello schema tipo approvato dal Consiglio regionale, che fissa anche gli indirizzi relativi all'articolazione organizzativa della suddetta autorità, entro il 31 marzo 2012;
- b) all'approvazione e aggiornamento, anche a seguito della revisione tariffaria, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera l), del piano d'ambito, di cui all'articolo 23, sulla base delle proposte vincolanti formulate dalle conferenze territoriali di cui all'articolo 17;
- c) all'approvazione del piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile di cui all'articolo 24;
- d) all'approvazione del piano operativo pluriennale di cui all'articolo 23, comma 2;
- e) alla formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione degli interventi necessari a garantire la sostenibilità del sistema non previsti nel piano di ambito;
- f) alla determinazione, ai fini dell'approvazione da parte della competente autorità nazionale:
 - 1) della tariffa di base del servizio, di cui all'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/2006, sulla base delle proposte formulate dalle conferenze territoriali, di cui all'articolo 17;
 - 2) della tariffa per il collettamento e la depurazione delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche contaminate, di cui all'articolo 155 del d.lgs. 152/2006;
- g) alla definizione degli standard qualitativi del servizio;
- h) alla scelta della forma di gestione sulla base delle proposte vincolati formulate dalle conferenze territoriali di cui all'articolo 17;
- i) all'approvazione della convenzione che regola i rapporti con il soggetto gestore del servizio, nonché del relativo disciplinare;
- l) all'approvazione della carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;
- m) all'approvazione dei criteri per la ripartizione delle risorse da destinare agli interventi che ciascuna conferenza territoriale propone, ai sensi dell'articolo 18, e alla quantificazione delle stesse;
- n) alla determinazione del corrispettivo dovuto dal soggetto gestore del servizio idrico integrato per la depurazione delle acque reflue urbane negli impianti di depurazione prevalentemente industriali di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e successive modificazioni;
- o) alla nomina del direttore generale, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 13 comma 1, del revisore unico dei conti, di cui all'articolo 16, nonché dei membri del consiglio direttivo, di cui all'articolo 15;
- p) alla formulazione di indirizzi al direttore generale per l'amministrazione dell'autorità idrica;
- q) all'approvazione del programma annuale delle attività e dei bilanci dell'ente predisposti dal direttore generale;
- r) all'approvazione della relazione annuale di cui all'articolo 28.

Art. 13

Direttore generale

1. Il direttore generale è l'organo amministrativo dell'Autorità idrica ed è nominato dall'assemblea, previa selezione pubblica tra soggetti in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, di alta professionalità e comprovata esperienza manageriale, almeno quinquennale, o nel settore dei servizi pubblici locali o con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private nel settore dei



servizi pubblici locali. Non può ricoprire la carica di direttore generale colui che, sotto qualsiasi forma, abbia prestato attività di lavoro o collaborazione, anche occasionale, per società di gestione a partecipazione privata della risorsa idrica presenti nel territorio nazionale o estero.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato di durata di sette anni non rinnovabile. Il direttore generale percepisce un trattamento economico determinato dall'assemblea con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica locale.

3. L'incarico di direttore generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'autorità.

4. Alla nomina del direttore generale si applicano le cause di esclusione ed incompatibilità definite dagli articoli 10, 11 e 12, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

5. Il contratto disciplina la revoca dall'incarico, nonché la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro anche con riferimento a cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale.

7. L'incarico di direttore generale è revocato dall'assemblea nei casi previsti dal contratto di lavoro o in caso di grave violazione degli indirizzi impartiti dall'assemblea medesima ai sensi dell'articolo 8 della LR 69/2011, con le seguenti modalità:

- a. su proposta del consiglio direttivo, approvata da almeno due terzi dei componenti dell'assemblea;
- b. su proposta e approvazione dei due terzi dei componenti dell'assemblea;

Art. 14

Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ente e provvede in particolare:

- a) all'affidamento del servizio;
- b) alla gestione della convenzione per l'affidamento del servizio;
- c) al controllo sull'attività del soggetto gestore del servizio ed all'applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempienza del gestore medesimo, nonché all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 152, comma 2, del d.lgs.152/2006;
- d) all'approvazione dei progetti definitivi delle nuove opere e dei nuovi interventi previsti dal piano d'ambito;
- e) alla predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 28;
- f) alla richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza idropotabile;
- g) allo svolgimento, in sinergia e a supporto delle Conferenze territoriali, delle funzioni già attribuite alle autorità di ambito territoriale ottimale dalla l.r. 20/2006;
- h) allo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sull'applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 31;



- i) alla predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - l) alla revisione tariffaria secondo le determinazioni della competente autorità nazionale.
2. Il direttore generale dispone sull'organizzazione interna e sul funzionamento dell'ente, dirigendo la struttura operativa, ed in particolare provvede:
- a) all'adozione del programma annuale delle attività dell'autorità idrica;
 - b) all'adozione dei bilanci dell'ente;
 - c) all'approvazione del regolamento interno di organizzazione.
3. Ai soli fini della stipula del contratto del direttore generale, la rappresentanza legale dell'Autorità idrica è attribuita al Presidente dell'Assemblea.

Art. 15

Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha funzioni consultive e di controllo. E' composto da 15 membri di cui, almeno 10, sindaci nominati dall'assemblea tra i suoi componenti, garantendo la rappresentanza dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della LR 39/2004 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985 n. 57 "Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente". Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999 n. 58 "Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani"). La composizione del Consiglio garantisce la rappresentanza di almeno un rappresentante per ciascuna conferenza territoriale e da almeno due membri tra quelli nominati sulla base dell'articolo 11 comma 1 lettere a), b), c), d), e) della presente legge.
2. Il consiglio direttivo formula pareri preventivi sugli atti del direttore generale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, e verifica la coerenza dell'attività del direttore generale rispetto agli indirizzi formulati dall'assemblea, informandone l'assemblea stessa.
3. Il consiglio direttivo delibera validamente con la presenza di otto membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
4. Alle sedute del consiglio direttivo è invitato a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'assessore regionale competente per materia ovvero, in caso di sua assenza, un suo delegato.
5. I membri del consiglio eleggono al loro interno un presidente, con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori del consiglio medesimo.
6. I membri del consiglio non percepiscono alcuna indennità.

Art. 16

Revisore unico dei conti



1. L'assemblea nomina il revisore unico dei conti ed il suo supplente fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge di documenti contabili).
2. Il revisore resta in carica sette anni e non può essere riconfermato.
3. Al revisore spetta un'indennità annua determinata dall'assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 241 del d.lgs 267/2000, facendo riferimento, per quanto riguarda la classe demografica, al comune dell'ambito con il maggior numero di abitanti.
4. Il revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali.
5. Il revisore relaziona annualmente all'assemblea sui risultati dell'attività svolta.

Art. 17

Conferenze territoriali della Toscana

1. Ad ogni bacino idrografico ottimale corrisponde una Conferenza territoriale.
2. Nella individuazione dei bacini idrografici ottimali, ai sensi dell'articolo 5 commi 2 e 3, la Regione individua l'appartenenza di ciascun comune alle conferenze territoriali.
3. Ciascuna conferenza territoriale è composta dai sindaci, o loro delegati, dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento e da:
 - a. tre membri, rappresentativi dei lavoratori della società di gestione;
 - b. tre membri rappresentativi delle associazioni degli utenti e consumatori maggiormente rappresentative a livello di bacino idrico ottimale;
 - c. tre membri rappresentativi delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello di bacino idrico ottimale;
 - d. tre membri rappresentativi del movimento per l'acqua a seguito della loro formale costituzione in associazione.
- 3bis. La Giunta regionale entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge emana un regolamento per la definizione delle modalità e dei requisiti di nomina delle rappresentanze sociali, così come definite al comma 3 lettere a) b) c) d). Il regolamento deve contenere norme finalizzate a garantire la massima partecipazione, trasparenza e modalità di selezioni basate sulla evidenza pubblica.
- 3ter. Per la partecipazione alle conferenze territoriali non è prevista la corresponsione di alcuna indennità.
4. Le conferenze territoriali nominano i componenti dell'assemblea dell'AIT nel numero e nel rispetto dei criteri di popolazione, estensione territoriale e disagio, individuati per ciascuna



conferenza territoriale con deliberazione della Giunta regionale da approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per ciascuna conferenza, almeno due componenti sono individuati tra i comuni di cui all'articolo 80, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema della autonomie locali).

6. Ai fini di cui al comma 4, ciascuna conferenza è convocata almeno venti giorni prima della scadenza dei componenti dell'assemblea.

Art. 18

Funzioni delle Conferenze territoriali della Toscana

1. I membri di ciascuna conferenza territoriale si riuniscono al fine di:

- a. individuare, così come previsto all'articolo 17 comma 4, i comuni che partecipano all'assemblea dell'autorità idrica;
- b. proporre all'Autorità idrica il piano di ambito e la forma di gestione del servizio.
- c. definisce, nei limiti delle risorse stabilite dall'assemblea, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera m), l'elenco degli interventi e le relative priorità da individuare nel piano d'ambito e nel piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile, da proporre all'assemblea dell'autorità idrica;
- d. redige il bilancio idrico partecipato, così come definito all'articolo 3 della presente legge;
- e. definire la tariffa del servizio e relativi aggiornamenti per il territorio di competenza, da proporre all'assemblea;
- f. formulare proposte ed indirizzi per il miglioramento dell'organizzazione del servizio, sulla carta della qualità del servizio e sul regolamento d'utenza.

2. L'assemblea può non accogliere o accogliere solo parzialmente le proposte di cui al comma 1, lettere b) e c), esclusivamente in caso di violazione della normativa regionale, nazionale o comunitaria. Qualora le conferenze territoriali non provvedono a formulare le proposte di cui al comma 1, lettere b) e c), l'assemblea assegna loro un congruo termine, decorso il quale delibera autonomamente.

Art. 19

Funzionamento delle Conferenze territoriali della Toscana

1. Le deliberazioni di ciascuna Conferenza territoriale sono valide, in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri che la compongono, a condizione che i sindaci presenti rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nell'ambito territoriale di riferimento. In seconda convocazione le conferenze territoriali deliberano a maggioranza dei presenti.

2. La conferenza è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti tra quelli ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento, che provvede alla sua convocazione.



3. I sindaci o i loro delegati che partecipano alle riunioni delle conferenze non percepiscono alcuna indennità.

4. Le conferenze territoriali si dotano di apposito numero verde, mail e servizio di messaggistica istantanea (quali telegram, whatsapp o simili) ai quali possano essere notificate le segnalazioni dei cittadini relative ad evidenti perdite della condotta idrica. Le conferenze territoriali dovranno protocollare tali segnalazioni e informare tempestivamente il gestore affinché ponga rimedio alla perdita.

Art. 20

Controllo dei comuni

1. Il piano di ambito, con particolare riferimento all'individuazione dell'ordine di priorità degli interventi, nonché gli atti concernenti la determinazione della tariffa sono sottoposti a riesame su richiesta del 20% dei comuni, formulata con istanza debitamente motivata.

2. La conferenza territoriale si pronuncia entro trenta giorni.

3. I comuni possono formulare osservazioni all'autorità idrica sulla base degli elementi forniti dalla relazione di cui all'articolo 28.

Art. 21

Articolazione organizzativa dell'Autorità idrica

1. Per lo svolgimento delle proprie attività tecniche ed operative, l'autorità idrica è dotata di una struttura centrale di livello regionale, articolata in strutture periferiche che operano con riferimento ed in supporto alle conferenze territoriali di cui all'articolo 17.

2. Ai fini del comma 1, l'autorità idrica è dotata di un proprio ruolo organico a cui si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico dei contratti collettivi nazionali di lavoro che trovano applicazione per i dipendenti degli enti locali.

3. L'autorità idrica, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, adotta un apposito regolamento per la disciplina della propria organizzazione interna tenendo conto delle esigenze funzionali e tecniche delle conferenze territoriali periferiche.

Art. 22

Gestore del servizio idrico integrato

1. Per ogni bacino idrico ottimale il servizio idrico integrato è affidato ad un unico soggetto gestore che lo svolge senza finalità lucrative ed ha come obiettivo il pareggio di bilancio. Il soggetto gestore persegue le finalità di carattere sociale e ambientale ed è finanziato attraverso i meccanismi tariffari, la fiscalità generale e le risorse regionali annualmente definite nella legge di bilancio.



2. Fermo restando il diritto alla disponibilità e all'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile, la salvaguardia e la utilizzazione della stessa avviene, di norma, nell'ambito di una gestione coordinata a livello di bacino idrografico ottimale. Resta in capo ad ogni singolo ente locale il diritto a provvedere direttamente alla gestione del servizio idrico integrato sul proprio territorio, nel pieno rispetto dei principi solidaristici tra territori contermini, purché sia dimostrata alla Autorità idrica e alla Conferenza territoriale competente la maggiore economicità, efficienza, efficacia e valorizzazione della risorsa idrica rispetto alla gestione unitaria del servizio sull'intero bacino idrografico ottimale.

3. Le opere di captazione, gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti il servizio idrico integrato costituiscono il capitale tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un pubblico servizio e sono proprietà degli enti locali, i quali non possono alienarli. Tali beni sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico, ai sensi dell'articolo 882 del codice civile, e ad essi si applica la disposizione dell'articolo 824 del codice civile. Essi pertanto sono inalienabili e gravati dal vincolo perpetuo di destinazione ad uso pubblico.

4. La gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato non possono essere separate e sono affidate sulla base della normativa europea. Il controllo sul servizio idrico integrato viene svolto dalle Conferenze territoriali regionali e dall'Autorità idrica regionale. I rapporti tra l'Autorità idrica, le Conferenze territoriali regionale e i soggetti gestore del servizio sono regolati da apposita convenzione e relativo disciplinare approvati sulla base dello schema tipo adottato dall'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua ai sensi dell'articolo 10, comma 14 del d.l. 70/2011 e successive modificazioni.

Art. 23

Piano di ambito

1. Per ogni bacino idrografico ottimale è predisposto uno specifico piano d'ambito nel rispetto di quanto previsto all'articolo 149 del d.leg. 152/2006 e delle determinazioni dell'agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, di cui all'articolo 10, comma 14, del d.l. 70/2011, e contiene altresì le misure per l'ottimizzazione della rete di adduzione e di distribuzione del servizio idrico integrato.

2. L'autorità idrica regionale, su proposta della Conferenza territoriale, approva il piano di ambito.

3. Il piano d'ambito è attuato attraverso l'esecuzione del piano operativo triennale, che specifica gli obiettivi intermedi relativi al periodo di riferimento, individuando gli interventi da realizzare in tale periodo, le coperture finanziarie ed il relativo cronoprogramma.

Art. 24

Piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile



1. L'Autorità idrica predispone ed approva, sentite le Conferenze territoriali, il piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile, le misure e gli interventi da attuare in caso di dichiarazione dello stato di emergenza idropotabile nel rispetto delle prescrizioni contenute nel documento per la gestione sostenibile degli usi delle acque superficiali e sotterranee di cui all'articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 e successive modificazioni (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).

2. Il piano operativo di cui al comma 1, contiene:

- a) una relazione dettagliata di analisi del rischio di crisi idrica e dei suoi effetti, redatta secondo i criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 1996 (Disposizioni in materia di risorse idriche);
- b) l'individuazione e la delimitazione delle aree geografiche e dei corpi idrici interessati;
- c) le fonti di approvvigionamento idrico alternative utilizzabili, in relazione alla dotazione infrastrutturale disponibile, motivando la scelta;
- d) gli interventi, le opere ed i lavori, puntualmente localizzati, da porre in essere, entro i tempi massimi di esecuzione prefissati, motivando le scelte;
- e) gli interventi, le opere ed i lavori di carattere temporaneo corredati dei relativi progetti di rimessa in pristino;
- f) le misure e le azioni idonee a fronteggiare situazioni di emergenza idrica idropotabile, tenuto conto anche della dotazione infrastrutturale disponibile.

3. L'Autorità idrica, a seguito dell'insorgere di situazioni di criticità idropotabile, dispone, l'immediata attivazione del piano operativo, di cui al comma 1, per l'area interessata ed il conseguente adeguamento del piano d'ambito al fine di dare copertura finanziaria agli interventi da attuare, che ne diventano parte integrante. Nel caso in cui sia dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della legge regionale 5 giugno 2012, n. 24 (Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili. Modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998), l'autorità idrica, ove non abbia già provveduto, procede all'adeguamento entro il termine massimo di dieci giorni dalla dichiarazione.

4. Ai fini di consentire la tempestiva realizzazione degli interventi previsti nel piano operativo di emergenza, i soggetti gestori individuano preventivamente gli operatori affidatari dei medesimi, in conformità alle procedure a tale fine previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

Art. 25

Misure per la riduzione delle perdite della rete di adduzione e distribuzione del servizio idrico integrato

1. L'autorità idrica, in accordo con le Conferenze territoriali, provvede nell'ambito dei propri strumenti di programmazione, e tenuto conto di quanto stabilito nel regolamento di cui all'articolo 146, comma 3, del d.lgs. 152/2006, a definire la percentuale annua di investimenti destinata ad interventi finalizzati alla ricerca, riduzione ed effettiva valutazione delle perdite della rete di adduzione e distribuzione.



2. L'Autorità idrica, in accordo con le Conferenze territoriali, predispone un monitoraggio su tutta la rete di distribuzione al fine di individuare le eventuali tubazioni che presentano amianto.
3. La percentuale di cui al comma 1, è definita in rapporto all'estensione della rete ed in riferimento a criteri di efficienza gestionale e salvaguardia ambientale con l'obiettivo di raggiungere entro il 2030 l'azzeramento delle perdite e la sostituzione prioritaria di tutti gli impianti, tubazioni ed infrastrutture che presentano amianto.
4. L'autorità idrica, in accordo con le Conferenze territoriali, procede alla definizione di "perdita ordinaria" e "perdita straordinaria", riformula i termini di "interruzione di servizio", tenendo conto del quantitativo di risorsa idrica dispersa.
5. L'autorità idrica, in accordo con le Conferenze territoriali, definisce i tempi massimi delle riparazioni e interventi sulla rete, prevedendo l'introduzione di una sanzione in caso del mancato rispetto di tali scadenze.

Art. 26

Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante

1. I progetti definitivi degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), sono approvati dall'Autorità idrica che provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nazionale e regionale.
2. L'approvazione del progetto comporta dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità).
3. L'autorità idrica costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.
4. Per l'esercizio dei poteri espropriativi di cui al comma 3, l'Autorità idrica può avvalersi dell'ufficio per le espropriazioni costituito presso altro ente locale, secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, della l.r. 30/2005 così come modificata dalla LR 47/2016. L'Autorità idrica può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

Art. 27

Vigilanza e controllo sul soggetto gestore

1. L'autorità idrica e le Conferenze territoriali regionali vigilano sull'attività del soggetto gestore e controllano l'attuazione degli interventi previsti nel piano di ambito.



2. Secondo quanto previsto all'articolo 152 del d.lgs. 152/2006, nell'ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, nonché in caso di mancata attuazione degli interventi previsti nel piano di ambito, l'Autorità idrica interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dalla convenzione.

3. Perdurando l'inadempienza del gestore, e ferma restando l'applicazione delle sanzioni e penali contrattuali, nonché la risoluzione del contratto, l'Autorità idrica, previa diffida, può sostituirsi al gestore provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

Art. 28

Relazione annuale

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il direttore generale dell'Autorità idrica, sentite le Conferenze territoriali, provvede alla predisposizione di una relazione annuale, con i contenuti di cui al comma 2, da inviare all'Assemblea per la relativa approvazione. La relazione approvata è trasmessa al Consiglio e alla Giunta regionale e agli organismi istituzionali dei comuni, nonché al comitato regionale per la qualità del servizio, di cui all'articolo 47 della LR 69/2011, ed all'Osservatorio regionale, di cui all'articolo 49 della LR 69/2011.

2. La relazione illustra:

- a) lo stato di attuazione del programma degli interventi realizzati;
- b) il raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano d'ambito, ovvero le motivazioni del mancato raggiungimento dei medesimi;
- c) i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi prodotti;
- d) la sintesi del conto economico, che illustri le caratteristiche delle tariffe applicate e dia conto delle entrate del gettito tariffario;
- e) la situazione relativa allo svolgimento delle funzioni di competenza delle Conferenze territoriali così come definite all'articolo 18 comma 1

CAPO II

Funzioni regionali

Art. 29

Individuazione degli interventi strategici e di quelli necessari alla sostenibilità del sistema

1. Al fine di assicurare la gestione sostenibile delle risorse idriche, in coerenza con le previsioni del piano di tutela delle acque, di cui all'articolo 121 del d.lgs. 152/2006, e con il piano di gestione delle acque, di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, la Regione individua, nell'ambito del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale):

- a) gli interventi strategici di interesse regionale, tra quelli già previsti nel piano d'ambito e nel piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile;



b) gli ulteriori interventi necessari alla sostenibilità del sistema, sentita l'autorità idrica;
c) le risorse, i criteri, le modalità e le priorità per la concessione dei contributi per la realizzazione degli interventi di cui alla lettere a) e b), al fine di ottenere effetti calmieranti sulla tariffa del servizio.

2. La Giunta regionale promuove azioni volte ad assicurare sostegno finanziario alle società di gestione del servizio idrico integrato operanti in Toscana, per la realizzazione delle opere e degli interventi infrastrutturali contenuti nei piani di ambito, assicurando priorità a quelli necessari al rispetto degli adempimenti comunitari in materia di qualità delle acque ed al soddisfacimento dei bisogni dell'utenza.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale individua con deliberazione, sulla base delle disponibilità di bilancio, le azioni da attivare ai fini di cui al comma 2.

Art. 30

Poteri sostitutivi

1. La Regione esercita i poteri sostitutivi previsti dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 "Disciplina degli accordi di programma"), per la realizzazione degli interventi strategici di interesse regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b bis), della medesima legge.

2. La Regione esercita altresì i poteri sostitutivi disciplinati dall'articolo 152, comma 3, del d.lgs. 152/2006. A tal fine, qualora l'Autorità idrica non intervenga ai sensi dell'articolo 27, o comunque rimanga inerte, la Regione può sostituirsi con le modalità previste dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

Art. 31

Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato

1. La Regione promuove iniziative per la riduzione dei consumi idropotabili, per il risparmio idrico, nonché per la costituzione di riserve idriche.

2. La Giunta regionale emana un regolamento finalizzato all'adozione, da parte degli utenti del servizio idrico integrato, di comportamenti miranti al conseguimento di obiettivi di risparmio e di tutela della risorsa destinata al consumo umano.

3. Il regolamento di cui al presente articolo definisce altresì i criteri per la costituzione di riserve di acqua da parte di privati, per usi domestici diversi da quello destinato al consumo umano;

4. La violazione degli obblighi e divieti contenuti nel regolamento di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro;



5. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nel regolamento di cui al presente articolo, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi, spettano all'Autorità idrica.

6. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al comma 5, l'Autorità idrica si avvale degli organi di vigilanza comunale e provinciale. Può altresì avvalersi del personale del gestore del servizio idrico integrato, espressamente incaricato e munito di apposito documento di riconoscimento rilasciato dallo stesso gestore, che è tenuto a comunicare all'autorità idrica i nominativi dei dipendenti incaricati del controllo.

7. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti leggi.

Art. 32

Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di pubblico acquedotto

1. In attuazione dell'articolo 94, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 152/2006, e nel rispetto di quanto previsto nello stesso articolo, la Giunta regionale, stabilisce con regolamento le norme tecniche per individuare le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sulla base dei criteri idrogeologici, temporali o geometrici, da applicare in relazione:

- a) al grado di protezione naturale dell'acquifero e delle sue caratteristiche geologiche, idrogeologiche e podologiche;
- b) alle caratteristiche idrochimiche della falda captata;
- c) all'importanza della captazione in termini di volumi estratti e abitanti serviti;
- d) al contesto territoriale in cui è inserita la captazione.

2. Il regolamento disciplina altresì:

- a) i tempi e le modalità di presentazione della proposta di perimetrazione delle aree di salvaguardia da parte dell'autorità idrica;
- b) la struttura e le attività all'interno delle zone di rispetto, in attuazione dell'articolo 94, comma 5, del d.lgs. 152/2006.

3. Sulla base delle disposizioni del regolamento di cui al presente articolo, ed in raccordo con il piano di indirizzo territoriale di cui alla legge regionale n. 65/2014 (Norme per il governo del territorio), il piano di tutela delle acque, di cui all'articolo 121 del d.lgs. 152/2006, individua le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto.

Art. 33

Trasmissione dei dati e delle informazioni

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 49, oltre ai dati ed alle informazioni acquisite dall'osservatorio, l'Autorità idrica, le Conferenze territoriali ed i gestori mettono a disposizione delle strutture regionali competenti ogni altro dato e informazione richiesta.



TITOLO III
AZIONI PER LA RIPUBBLICIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELL'ACQUA

ART. 34.

Fondo regionale per la pubblicizzazione della gestione del servizio idrico

1. Al fine di favorire e promuovere la gestione del servizio idrico integrato tramite soggetti di diritto pubblico, nel rispetto del diritto comunitario, segnatamente in presenza delle condizioni di cui all'articolo 106, paragrafo 2 del TFUE, e nel rispetto della legislazione statale vigente e dell'autonoma scelta delle Conferenze territoriali regionali e dell'Autorità idrica regionale, è istituito, nell'ambito del programma 06 "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche" missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", il "Fondo regionale per la pubblicizzazione della gestione del servizio idrico integrato";
2. Possono beneficiare delle risorse del Fondo, di cui al comma 1, in presenza delle condizioni di cui al medesimo comma, le aziende speciali ed i consorzi tra comuni che subentrano alle precedenti gestioni del servizio idrico integrato.
3. Il Fondo è prioritariamente utilizzato per l'acquisto da parte della Regione delle quote private presenti nella compagine sociale delle società di gestione del servizio, a partire dalle quote azionarie presenti nella società a cui scade per prima la concessione di affidamento e fino a quando i capitali sociali delle società di gestione saranno compartecipati da soci privati.
4. I criteri e le modalità di assegnazione delle risorse, di cui al comma 2, sono definite con regolamento della Giunta regionale, previo parere della Commissione competente, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le risorse preordinate nell'ambito della legge finanziaria regionale, così come regolata dalla LR 7 gennaio 2015 n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla LR 20/2008"

ART. 35.

Governo partecipativo del servizio idrico integrato

1. Al fine di assicurare un governo democratico della gestione del servizio idrico integrato, anche in attuazione dei principi di cui alla convenzione di Aarhus, gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa che conferiscono strumenti di partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione, gestione e controllo, ai lavoratori del servizio idrico integrato e ai residenti del territorio. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione definisce, attraverso specifiche linee guida, le forme e le modalità più idonee ad assicurare l'esercizio di questo diritto.



2. Ai sensi dell'articolo 8 del d.leg 267/2000 (Testo unico delle legge sull'ordinamento degli enti locali) gli strumenti di democrazia partecipativa, di cui al comma 1, devono essere disciplinati negli statuti e regolamenti degli enti locali comunali.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione consiliare competente in materia di ambiente, definisce la Carta regionale del servizio idrico integrato, al fine di riconoscere il diritto all'acqua e fissare i livelli e gli standard minimi di qualità del servizio idrico integrato. La Carta regionale del servizio idrico integrato disciplina, altresì, le modalità di vigilanza sulla corretta applicazione della stessa, definendo le eventuali sanzioni applicabili.

ART. 36.

Fondo regionale di solidarietà

1. Al fine di concorrere ad assicurare l'accesso all'acqua potabile a tutti i residenti della Toscana, è istituito il Fondo regionale di solidarietà da destinare a progetti di sostegno all'accesso all'acqua per i cittadini meno abbienti.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione emana apposito regolamento per disciplinare le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.

TITOLO IV

Disposizioni finali

ART. 37.

Abrogazioni e disposizioni finali

1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 29 della LR 69/2011

ART. 38.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione



Relazione

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di armonizzare l'attuale normativa regionale sul servizio idrico con i contenuti del progetto di legge di iniziativa popolare, recante i principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque. La proposta di legge contiene apposite disposizioni per promuovere la ri-pubblicizzazione del servizio idrico, già presentate nel 2007 dal Forum italiano dei movimenti per l'acqua, oggi opportunamente aggiornate e condivise con il Forum stesso.

La proposta di legge è strutturata in IV Titoli. La proposta di legge, ai fini di una più chiara lettura, si presenta come testo sostitutivo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 della LR 69/2011.

Il primo Titolo ha l'obiettivo di descrivere le finalità ed i principi generali della proposta. In particolare, in armonia con quanto già ampiamente enunciato nel preambolo, i primi 4 articoli concretizzano altrettanti principi:

- **La finalità della legge:** la proposta detta i principi con cui deve essere utilizzato, gestito e governato il servizio idrico integrato, prefiggendosi l'obiettivo di favorire la definizione di una gestione esclusivamente pubblica partecipativa del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantire un uso sostenibile e solidale della risorsa, nel quadro delle politiche complessive di tutela e gestione del territorio. Al contempo la proposta di legge promuove, favorisce, incentiva una gestione pubblica del servizio, constatati i numerosi fallimenti della gestione privatistica sia in termini di qualità, efficienza ed efficacia del servizio erogato sia in termini di costo del servizio stesso per i cittadini.
- **I principi generali:** l'acqua è un bene comune naturale ed è destinata prioritariamente a soddisfare un diritto umano universale. L'acqua potabile è un diritto che e deve essere garantito ai cittadini in quanto diritto inalienabile ed inviolabile di ogni persona. L'acqua non è una merce e per questo è un bene pubblico. L'uso umano dell'acqua è prioritario rispetto agli altri usi. Per questo motivo la proposta di legge prevede per ogni residente toscano un quantitativo minimo e gratuito di 50 litri giornalieri.
- **I principi relativi alla tutela e alla pianificazione:** per ogni bacino idrico ottimale (BIO) deve essere redatto, da parte della conferenza territoriale regionale competente, un bilancio idrico partecipato al fine di assicurare sia il diritto all'acqua, sia l'equilibrio tra i prelievi e la capacità naturale di ricostituzione del patrimonio idrico. Il bilancio idrico ha anche lo scopo di valutare le concessioni di prelievo e di scarico di acque, così da poter garantire il raggiungimento, entro il 2020, della qualità, fino a quella naturale, della risorsa idrica attraverso l'uso corretto degli scarichi, del territorio ecc. Il bilancio idrico partecipato è il documento base su cui le conferenze territoriali devono costruire la gestione oculata della risorsa. Nessuna nuova concessione per sfruttamento, imbottigliamento e utilizzazione di sorgenti, fonti, acque minerali o corpi idrici idonei all'uso potabile potrà essere rilasciata senza una preventiva analisi, studio, comprensione dello stato delle risorsa in ogni singolo BIO.



- **I principi inerenti la gestione del servizio idrico:** è senza dubbio un servizio di interesse pubblico generale. Per questa ragione, la gestione deve essere svolta senza finalità lucrative e con l'obiettivo economico finanziario di garantire il mero pareggio di bilancio. La gestione è garantita sia tramite i meccanismi tariffari sia tramite finanziamenti pubblici regionali e/o nazionali.

Il secondo Titolo, "Norme in materia di servizio idrico integrato", interviene direttamente sull'attuale normativa regionale (LR 69/2011), adeguandola al fine rendere la *governance* funzionale agli obiettivi e le finalità descritte nel Titolo I. In particolare:

- **la proposta di legge prevede due livelli di ambito ottimale:** il primo, corrispondente al territorio regionale, al fine di istituire un'autorità di coordinamento e vigilanza che garantisca il principio solidaristico nella gestione della risorsa; il secondo, sulla base dell'articolo 147 del d.leg 152/2006, strutturato su bacini o sub bacini idrografici. Il secondo livello, cioè il vero ambito ottimale, è definito bacino idrografico ottimale (BIO) ed è individuato in via ordinaria, su proposta della Giunta regionale, con deliberazione del Consiglio regionale, entro sei mesi dall'approvazione della presente proposta di legge, sulla base di specifici criteri quali: unità del bacino o del sub bacino idrografico, unitarietà della gestione del servizio idrico integrato, numero dei cittadini servizi, diretto controllo dei cittadini sulla gestione. La norma prevede che i BIO non possono essere un numero inferiore dei bacini idrografici presenti nel territorio regionale, così come definiti dall'articolo 64 d.leg 152/2006.

- **in merito alla governance:**

a. l'Autorità idrica Toscana - rimane in vita l'autorità così come istituita con la LR 69/2011 con alcune strutturali modifiche: viene modificata la composizione dell'Assemblea, che non è composta di soli sindaci scelti dalle Conferenze territoriali regionali, ma anche da tre rappresentanti del Consiglio regionale, tre membri rappresentativi dei lavoratori delle società di gestione, tre membri rappresentativi del comitato regionale consumatori ed utenti, tre membri rappresentativi delle associazioni ambientaliste, ed infine, da tre membri rappresentativi del forum toscano dei movimenti per l'acqua pubblica. Questi nuovi membri dell'assemblea sono il collegamento tra l'autorità idrica e gli organismi istituiti dalla LR 69/2011 per la partecipazione dei cittadini. In questo modo oltre a dare voce agli enti locali, soggetti chiamati alla programmazione, controllo e gestione del servizio, anche i cittadini, nelle diverse forme di rappresentanza, trovano "voce" concreta, avendo diritto di voto, nell'organismo principale dell'autorità regionale.

- b. il direttore - non sarà scelto più dall'assemblea previa intesa con il Presidente della Giunta regionale, ma attraverso selezione pubblica da parte dell'assemblea. Il direttore ha funzioni strategiche e per questo dovrà avere requisiti tecnici significativi come: idonea laurea magistrale, alta professionalità e comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale nel settore dei pubblici servizi ecc. Vengono meno anche le procedure di revoca dell'incarico, così come indicate nella LR 69, cioè viene meno il ruolo del Presidente della Giunta regionale. La revoca del direttore può avvenire su proposta del consiglio direttivo,



approvata dai $\frac{2}{3}$ dell'assemblea, o su proposta e approvazione dei $\frac{2}{3}$ dei componenti dell'assemblea.

- c. in merito al consiglio direttivo: anche il consiglio direttivo, che ha funzioni consultive e di controllo verso il direttore, nella sua composizione dovrà non solo tener conto di rappresentare anche i piccoli comuni, ma anche, di rappresentare, con due specifici membri, i comitati dell'acqua, le associazioni ambientaliste ecc.
- d. le conferenze territoriali regionali - per ogni bacino idrografico ottimale dovrà essere istituita una conferenza territoriale regionale, composta dai sindaci e dalle rappresentanze sociali, così come già definite per l'Assemblea dell'AIT. Tra le funzioni principali vi sono l'individuazione dei comuni che fanno parte dell'assemblea, propone il piano d'ambito e la forma di gestione all'assemblea dell'autorità, indica gli interventi e le priorità di intervento in termini infrastrutturali, definisce la tariffa, formula proposte ed indirizzi. L'assemblea ha il dovere di accogliere le proposte avanzate dalle conferenze territoriali, salvo in caso che le stesse presentino violazioni normative.

- **Per quanto concerne il modello di gestione:** per ogni bacino idrico ottimale è individuato un soggetto gestore. Questo è un principio che riprende l'articolo 147 comma 2 lettera b) del d.leg 152/2006, ma a questo principio la proposta di legge aggiunge che il gestore svolge il servizio senza finalità lucrative e con l'unico obiettivo di natura economica e finanziaria di chiudere in pareggio il bilancio. Al contempo il soggetto gestore deve perseguire le finalità di carattere sociale ed ambientale definite nel Titolo I della proposta di legge.

La proposta, fermo restando il principio del gestore unico per ogni bacino idrografico ottimale, prevede la possibilità per le singole amministrazioni comunali di poter direttamente assolvere alla gestione del servizio idrico integrato nel rispetto del principio solidaristico così come richiamato espressamente nell'articolato.

La proposta di legge ribadisce il carattere pubblico delle reti ed impianti (le opere di captazione, gli acquedotti, le fognature ecc.) essendo queste il capitale tecnico necessario ed indispensabile per lo svolgimento di un servizio pubblico.

Spetta ai comuni, all'autorità idrica regionale e alle conferenze territoriali regionali la funzione di controllo sulla qualità, efficienza, efficacia ed economicità del servizio erogato. Il rapporto tra questi soggetti controllori ed il gestore è regolato da apposita convenzione e relativo disciplinare approvati sulla base dello schema tipo adottato dall'Agenzia nazionale per la regolazione e vigilanza in materia di acqua (D.L 70/2001 art 10 comma 14).

- **Piano d'ambito:** per ogni bacino idrografico ottimale, a cui corrisponde ad una conferenza territoriale regionale, dovrà essere predisposto uno specifico piano di ambito. Il piano di ambito è proposto dalle conferenze territoriali regionali all'autorità regionale. L'assemblea dell'autorità regionale approva i piani di ambito, facendo una valutazione di conformità con la normativa vigente. Il piano è composto anche da una parte operativa (piano operativo triennale) dove sono specificati ed elencati gli interventi infrastrutturali.



Seguono, dall'articolo 24 all'articolo 33, la riproposizione degli articoli 20 fino al 29 della LR 69/2011, con modifiche tecniche finalizzate ad armonizzare il testo normativo,

Il Titolo III regola le azioni finalizzate alla pubblicizzazione della gestione del servizio idrico. In particolare:

- **Fondo regionale per la pubblicizzazione:** al fine di promuovere, favorire la gestione del servizio idrico integrato tramite soggetti di diritto pubblico, è istituito nel bilancio regionale un apposito fondo, che sarà finanziato annualmente tramite legge finanziaria regionale, denominato "fondo regionale per la pubblicizzazione del servizio idrico integrato". Possono beneficiare delle risorse regionali solo le aziende speciali o i consorzi tra comuni che subentrano alle gestioni del servizio idrico effettuate tramite società di capitali. Il fondo potrà essere utilizzato per facilitare la transizione ad una gestione pubblica del servizio idrico e, alla luce delle diverse scadenze delle concessioni, potrà essere impiegato per l'acquisto delle quote private presenti ad oggi nelle società di gestione. Un apposito regolamento specificherà le modalità di erogazione di questo fondo.
- **Governo partecipato del servizio idrico:** i comuni devono adottare forme di democrazia partecipativa al fine di garantire strumenti di partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione, gestione e controllo.
La Giunta regionale al fine di riconoscere l'acqua quale bene comune e per determinare i livelli e gli standard minimi di qualità del servizio idrico integrato deve varare la Carta regionale del servizio idrico integrato, così da definire su tutto il territorio regionale gli obiettivi ed i requisiti minimi del servizio.
- **Fondo regionale di solidarietà:** ad oggi circa 4 miliardi di persone soffrono per emergenza acqua. I valori umanistici e solidaristici della Toscana sono riconosciuti nel mondo, ma troppo poco è stato fatto. Per questo motivo la proposta prevede l'istituzione di uno specifico fondo finalizzato a concorrere ad assicurare l'accesso all'acqua potabile a tutti i toscani, in particolare a quelli meno abbienti, attraverso la costituzione di uno specifico fondo finanziato dalla fiscalità generale.

Il titolo IV regola le norme transitorie e finali. La proposta di legge sostituisce tutti gli articoli, da 1 a 29, della LR 69/2011

Non sono presenti nella proposta di legge previsioni di spesa, essendo lasciata alla programmazione annuale e pluriennale regionale la quantificazione delle risorse da destinare alle politiche per il servizio idrico integrato.